

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale dell'amministrazione civile - Direzione centrale per i servizi elettorali, 21 luglio 1999, n. 156/99

Commissione elettorale comunale. Interpretazione dell'art. 41 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Pervengono a questo Ministero quesiti in merito all'interpretazione dell'art. 41 della legge n. 449/97, e precisamente se, ai sensi di detta legge, possa non individuarsi tra le commissioni ritenute indispensabili ai fini istituzionali la commissione elettorale comunale, per la successiva soppressione della stessa. Al riguardo, è utile premettere che le commissioni elettorali comunali sono istituite con le modalità e per i compiti stabiliti nel D.P.R. n. 223/1967, che, in quanto disciplina istituti riferiti alla materia elettorale, riveste la configurazione di normativa speciale.

Peraltro, la disciplina dell'elettorato attivo e della tenuta e revisione delle liste elettorali è riservata alla esclusiva competenza statale e viene attuata dai sindaci nella loro qualità di ufficiali di Governo. Inoltre, la legge n. 59/1997 ha escluso, all'art. 1, comma 3, lett. g), la materia elettorale da quelle la cui potestà normativa e connessi compiti e funzioni amministrativi vengono conferiti alle Regioni ed agli Enti locali. Pertanto, non avendo il legislatore apportato alcuna modifica testuale al procedimento di tenuta e revisione delle liste elettorali, devono ritenersi assolutamente immutate le esclusive competenze della Commissione elettorale comunale in materia di revisione delle liste stesse, con la conseguente illegittimità di un eventuale provvedimento di soppressione di tale consesso.